

portate da questa Legge; ferma stante l' obbligazione per i danni ed interessi spiegata nel precedente art. 13.

17. Entro il termine di trenta giorni successivi al deliberamento, chiunque non è incapace di esercitare la Ricevitoria, può offrire la diminuzione del sesto meno del corrispettivo, per cui la medesima fosse stata deliberata.

L' offerta dev' essere insinuata in iscritto alla Segretaria della Municipalità, od alla Cancelleria del Distretto, in cui si conserva l' atto dell' incanto, ed accompagnata da idonea cauzione come all' art. 13.

Questa obblazione fa che si rinnovi l' incanto colle discipline sopra stabilite.

18. Deliberata definitivamente la Ricevitoria, ed accettato il Fidejussore, viene rimesso al Prefetto del Dipartimento il Processo verbale con tutte le carte relative a tale contratto.

Esso riconosce se sono state osservate tutte le forme legali; se i patti speciali, che fossero apposti, si trovino o no in collisione col prescritto da questa Legge; se il corrispettivo convenuto sia troppo gravoso al Comune o Comuni; se l' interesse di questi sia per ogni riguardo bastantemente cautelato.

Esso lo approva, o ricusa d' approvarlo, come crede conveniente. In quest' ultimo caso decreta, che si rinnovi l' incanto ne' modi stabiliti dai precedenti articoli.